CAMERA DEI DEPUTATI N. 2407

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUZZANTE, SPINI, BONITO, RUFFINO, ALTEA, BASSO, BOVA, CAMOIRANO, CHIAVACCI, CARBONI, CESETTI, GATTO, LUCIDI, MIGLIAVACCA, OLIVIERI, PARRELLI, SARACENI, SCHIETROMA, SERAFINI, SETTIMI, SINISCALCHI, SUSINI, GAETANO VENETO

Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare

Presentata il 3 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I codici penali militari vigenti in Italia risalgono al 1941: la stessa data di origine, nonché il contesto in cui furono emanati (in tempo di guerra) rendono evidente la loro inadeguatezza, sia sotto il profilo degli interessi tutelati (data anche la profonda evoluzione registrata in oltre cinquanta anni nella struttura e nelle esigenze delle Forze armate), sia sotto il profilo delle tecniche di tutela, con riguardo, in particolare, al rispetto dei princìpi costituzionali rilevanti in materia penale. Non stupisce al riguardo che la Corte costituzionale abbia più volte rivolto al legislatore un « pressante » invito per la riforma della legislazione penale militare: ad esempio con la sentenza 29 maggio 1996, n. 188; con la sentenza 15 giugno 1995, n. 284; e con le sentenze n. 467 del 1991 e n. 343 del 1995.

Con riguardo all'ordinamento giudiziario militare e al processo penale militare, si sono registrati importanti cambiamenti, per effetto della legge 7 maggio 1981, n. 180 (sulla riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace) e della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (istitutiva del Consiglio della magistratura militare), e per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Peraltro, la stessa esperienza successiva alla riforma ha dimostrato gli inconvenienti e i costi derivanti

dalla conservazione di un ruolo di magistrati militari (attualmente i magistrati militari in servizio sono circa settanta), separato dal ruolo dei magistrati ordinari cui, peraltro, i primi sono equiparati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 180 del 1981. L'applicazione, che in questa materia appare indiscutibile, del principio di unità della giurisdizione, comporta la soppressione del ruolo dei magistrati militari e il trasferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura delle competenze ora spettanti al Ministro della difesa e al Consiglio della magistratura militare, secondo le modalità illustrate di seguito.

Quanto al diritto penale militare sostanziale, non vi sono state riforme organiche: se si eccettuano le leggi in tema di obiezione di coscienza e di insubordinazione (legge 15 dicembre 1972, n. 772, e legge 26 novembre 1985, n. 689), ed alcune importanti sentenze della Corte costituzionale, occorre constatare che il sistema penale militare è rimasto immutato nella parte sostanziale.

Fin dalla IX legislatura fu presentato un disegno di legge delega per la riforma del codice penale militare di pace, ripresentato periodicamente (in ultimo il disegno di legge AS 3394, presentato il 24 novembre 1988) ed approvato, peraltro, ma solo dal Senato, in data 10 aprile 1981.

Attualmente, le prevedibili difficoltà nella compilazione di nuovi codici mediante delega al Governo (considerando anche che, secondo un convincimento unanime, la procedura penale militare non dovrebbe divergere da quella ordinaria se non per aspetti marginali) consentono di ritenere che le esigenze di riforma della legislazione penale militare possano essere soddisfatte nel modo migliore mediante una legge che introduca direttamente le modifiche ritenute necessarie.

In tal senso, ad esempio, è l'esperienza della Germania federale, in cui la riforma della legge penale militare è stata attuata con la *Wherstrafgesetz* del 30 marzo 1957, nel testo risultante dopo l'emanazione della legge del 1970 (che consta di complessivi 48 articoli).

In questo modo, oltretutto, si lascia al Parlamento la decisione su aspetti secondari, ancorché solitamente esclusi dai progetti di legge, della riforma, quali la compiuta determinazione degli elementi costitutivi e del trattamento sanzionatorio dei reati militari.

Si è contenuta così l'intera materia in soli 77 articoli, rispetto ai 433 del codice penale militare di pace del 1941: si tratta tuttavia di una riduzione necessaria, se si considera che il codice del 1941, pur accogliendo parzialmente il principio di complementarità, lo conciliava spesso con quello opposto di integralità, riproducendo, con modifiche spesso solo formali, una nutrita serie di disposizioni già contenute nella legge penale comune.

La complementarità costituisce invece nella presente proposta di legge (in adesione agli indirizzi della più accreditata dottrina) criterio fondamentale, sia come strumento tecnico (al fine di evitare norme superflue, solo ripetitive di norme comuni: in tal senso il rinvio alla legge penale comune ha trovato ampia utilizzazione anche nella definizione del reato militare), sia come criterio sostanziale (ritenendosi che la deroga ai princìpi del diritto penale può essere stabilita solo in presenza di precise motivazioni, e non solo per acritica coerenza ad una tradizione di specificità del diritto penale militare).

Titolo I - Disposizioni generali.

Dei sei titoli in cui si divide la presente proposta di legge, il primo concerne le norme di raccordo con la parte generale del codice penale, nonché la definizione di alcuni concetti chiave del diritto penale militare (reato militare, appartenente alle Forze armate, luogo militare, reclusione militare).

All'articolo 1 è definitiva la nozione di reato militare, necessaria sia per individuare il limite della giurisdizione militare (ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione), sia per determinare, sul piano sostanziale, quali reati, che tutelano significativi interessi militari, richiedono una speciale disciplina di parte generale.

La presenza di una norma di rinvio consente di evitare la pedissequa ripetizione di norme comuni (così come, nel codice vigente, ad esempio, per il furto militare o il peculato militare, descritti in modo perfettamente omogeneo alle corrispondenti fattispecie comuni), con un duplice vantaggio: assicurare la recezione delle modifiche che interessano la legge penale comune; escludere le sfasature e irrazionalità del sistema vigente, in cui la distinzione fra reati comuni e militari è stabilita in modo del tutto casuale. Da notare, comunque, che rispetto ai progetti di legge delega – che pure contenevano una norma analoga, ma molto più generica, sulla definizione del reato militare – si è cercato di circoscrivere le categorie di reati che in presenza di determinati elementi specializzati (commissione da parte di militare, in luogo militare, a danno dell'amministrazione militare, eccetera) possono dar vita a reati militari.

L'articolo 2 riguarda un altro concetto di rilievo costituzionale (articolo 103, terzo comma, della Costituzione): quello di appartenente alle Forze armate. In questo caso la corrispondenza, di regola, fra « appartenenza alle Forze armate » e servizio attivo è conseguenza di indicazioni derivanti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 556 del 1989): sono pertanto eliminate le ipotesi, previste dalla legge vigente e molto discusse, di soggezione di militari in congedo alla legge penale militare. Il comma 3 si riferisce ai reati commessi a danno di militari di Stati alleati, prevedendosi, per la punibilità del militare italiano, una condizione di reciprocità: la norma, corrispondente a quella di cui all'articolo 15 del codice penale militare di guerra, tiene conto della possibilità, concretamente verificatasi, che militari italiani siano impegnati in operazioni militari, anche in tempo di pace, a fianco di militari di altri Stati.

L'articolo 3 stabilisce la punibilità incondizionata dei reati militari commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle Forze armate, in deroga alla disciplina degli articoli 7 e seguenti del codice penale, riproducendo, nella sostanza, il contenuto degli articoli 17 e 18 del codice penale militare di pace.

All'articolo 4 sono individuate le nozioni di luogo militare, nave o aeromobile militare e servizio specifico: si tratta di concetti che ricorrono nella parte speciale della legge penale militare e di cui si è ritenuta opportuna una definizione normativa, per evitare controversie giudiziali.

Nell'articolo 5 è tradotto, in termini di rilevanza penale, il principio di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, senza che vi siano profili innovativi.

Agli articoli 6, 7 e 8, sono riprodotti gli articoli 41, 44 e 45 del codice penale militare di pace ritenendosi che le cause di giustificazione dell'uso legittimo delle armi e della necessità militare devono essere specificatamente regolate, non essendo sufficienti le norme di cui agli articoli 53 e 54 del codice penale. In particolare, pur essendo stato abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra (coercizione diretta) che attribuiva al comandante militare il potere di passare immediatamente per le armi il militare manifestamente colpevole di certi reati, sembra invece indispensabile che al militare siano riconosciuti strumenti di intervento, adeguati e proporzionati alla situazione di pericolo, quando si tratta di garantire la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

Con riguardo alle circostanze aggravanti (articolo 9) si registrano, rispetto alla normativa vigente, due principali novazioni: è eliminata l'aggravante dall'avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi (articolo 47, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace) che non sembra più rispondere alla coscienza sociale: è introdotta un'aggravante per chi abbia intrapreso il servizio militare per propria scelta, e non per obbligo di leva stabilito dalla legge, debba essere considerato maggiormente responsabile per i reati militari commessi durante il servizio. Una norma siffatta acquista anche un valore emblematico con riguardo alle proposte di incrementare

nelle Forze armate italiane la componente professionale.

Fra le circostanze attenuanti (articolo 10) non è più compresa quella dei « modi non convenienti », né quella della « ottima condotta o provato valore »: con tali circostanze si provocava un ampliamento nella discrezionalità del giudice militare nella commisurazione della pena alle modalità della condotta o della personalità del colpevole, che non si è ritenuto di condividere.

L'articolo 11 riguarda la pena della reclusione militare, unica pena militare principale ancora prevista, dal momento che la pena di morte è stata abolita dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589. È stato sostenuto l'orientamento secondo cui anche la reclusione militare dovesse scomparire come pena autonoma, avendo la stessa natura giuridica della reclusione (vedi, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 1996, n. 188), e producendo gli stessi effetti penali, come è dimostrato dal sistema vigente delle sostituzioni (in particolare l'articolo 63 del codice di procedura militare di pace, che dimostra come la reclusione militare non è conseguenza specifica del reato militare, ma è pena detentiva collegata allo *status* soggettivo del condannato). È stato altresì notato che, se i reati militari sono violazioni che incidono sull'ordinamento generale dello Stato e non solo sull'ordinamento militare, anche la sanzione comminata non dovrebbe avere caratteri diversi da quella comune. In definitiva, è stato accolto l'indirizzo favorevole alla conservazione di una pena detentiva che viene scontata negli stabilimenti militari di pena (ed è denominata « reclusione militare ») ma è equiparata ad ogni effetto alla reclusione. L'unica specificità che si è ritenuto di prevedere concerne il trattamento rieducativo che, per il militare condannato per reati militari, deve avere la finalità di stimolare il rispetto delle regole fondamentali della compagine militare. Si prevede inoltre che, per i militari in servizio permanente, sono eseguiti negli stabilimenti penali militari anche la custodia cautelare in carcere e le pene detentive inflitte per reati comuni: ciò in analogia con quanto previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dall'articolo 79 della legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni.

L'articolo 12 concerne l'applicabilità, da parte dei tribunali militari, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione. Considerato che la legge penale comune lascia al giudice ampi margini per adeguare il contenuto delle prescrizioni ai singoli imputati o condannati, non è sembrato necessario configurare misure particolari: è il giudice che dovrà di volta in volta verificare se la sanzione sostitutiva o la misura alternativa sia compatibile con gli obblighi di servizio del militare.

Il codice penale militare di pace prevede numerose speciali pene accessorie: la degradazione, la rimozione, la sospensione dall'impiego e la sospensione dal grado. Le ultime due hanno riferimento ad un effetto amministrativo conseguente all'esecuzione di pene detentive: in proposito sono pienamente sufficienti le apposite norme amministrative vigenti. La rimozione fa discendere il militare condannato alla condizione di semplice soldato: produce quindi effetti tanto più gravi quanto più elevato è il grado del militare, incidendo direttamente sulla posizione del condannato nell'ordinamento militare. Al di là delle numerose critiche che, ad esempio, hanno suscitato alcuni aspetti della disciplina della rimozione (come il previsto automatismo della sua applicazione a seguito della commissione di certi reati, ovvero del concorso del superiore con l'inferiore) è da notare che una sanzione accessoria come la rimozione risente dell'originario carattere di contiguità fra disciplina militare e giurisdizione penale militare. Ora che la giurisdizione penale militare è dalla legge configurata in termini di completa autonomia dall'ordinamento militare, non sembra più opportuna la conservazione della rimozione: la posizione del militare nella scala gerarchica deve essere decisa dall'amministrazione militare, che potrà eventualmente infliggere, anche a seguito della commissione di fatti costituenti reato, la sanzione disciplinare della perdita del grado. Non si tratta

di materia che possa interessare il giudice penale. Rimane la degradazione, che è pena accessoria in linea di massima corrispondente, nei presupposti, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma che produce l'effetto specifico di privare il soggetto della qualità di militare. Non è prevista una degradazione temporanea. A questo sistema delle pene accessorie militari così complesso e discutibile che risponde a una concezione ormai superata dalla giurisdizione militare, l'articolo 13 contrappone una semplice norma di raccordo. Si prevede semplicemente (ma sembra che in questo modo sia soddisfatta ogni esigenza relativa alla materia) che l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, conseguente a condanna per reati militari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare. Questa specificazione può apparire necessaria in relazione al disposto dell'articolo 28, secondo comma, n. 2, del codice penale, secondo cui l'interdizione dai pubblici uffici priva il condannato soltanto di ogni incarico « non obbligatorio » di pubblico servizio. Per il resto si rimane pienamente nelle linee del diritto penale comune, non apparendo motivazioni perché il diritto penale militare se ne discosti.

Titolo II – Reati contro il servizio e la disciplina militare.

In questo titolo sono descritte le speciali fattispecie incriminatrici (reati specificatamente militari) necessarie per la tutela di interessi del consorzio militare. Ci si riferisce genericamente al servizio e alla disciplina militare, considerando congiuntamente due beni giuridici che tradizionalmente sono stati oggetto di separata protezione da parte delle leggi penali militari. Si è al contrario tenuto presente, sulla scia della moderna dottrina, che una tutela penale della disciplina militare indipendentemente dalla tutela del servizio militare non ha ragione d'essere.

Le violazioni disciplinari interessano il diritto penale solo in quanto vi sia una possibilità di lesione del servizio militare: in ciò si individua la ragione di sostanziale distinzione fra sanzioni penali e sanzioni disciplinari militari. In proposito, si è tenuto conto dei criteri di proporzione e sussidiarietà indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 dicembre 1983 (« Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative »). La sussistenza di una moderna legge di principio sulla disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382), nonché del conseguente regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, consente di stabilire un razionale ed equilibrato rapporto fra comportamenti, per i quali è sufficiente la sanzione disciplinare (ad esempio i fatti ora compresi nel reato di allontanamento illecito, quando non sussistono i requisiti di cui all'articolo 16, comma 2) e condotte penalmente sanzionate.

Nel vigente codice di pace, oltre ai reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare, sono previsti reati contro la fedeltà e la difesa militare, nonché reati speciali contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica e l'amministrazione militare. Tali categorie di reati non sono più contemplate nella considerazione che si tratti di interessi che già ricevono una compiuta tutela ad opera della legge penale comune. Il loro inserimento nell'area del reato militare può quindi aver luogo solo in quanto siano presenti gli elementi specializzanti di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge.

In definitiva, l'obiettivo perseguito è stato quello di una notevole riduzione delle fattispecie esplicitamente descritte come reato militare, con l'eliminazione di numerosi reati che costituiscono solo un doppione inutile di reati comuni, ovvero che, in base all'esperienza giudiziaria, o in base ai mutati valori sociali e giuridici, non appaiono più necessarie.

Capo I – Reati contro il dovere di prestazione del servizio militare.

In questo capo sono punite le condotte che hanno per effetto la sottrazione illecita del militare all'obbligo del servizio mili-

tare. L'interesse tutelato è quindi quello del servizio militare inteso nel senso generico di presenza alle armi.

All'articolo 14 è descritto il reato di rifiuto del servizio militare. Nella legislazione vigente un reato così denominato è contenuto nella legge n. 772 del 1972 sull'obiezione di coscienza legge ed è ritenuto unanimemente reato militare. La previsione di una autonoma fattispecie penale relativa alla condotta di chi rifiuta il servizio militare adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 della legge n. 772 del 1972 o senza addurre alcun motivo, è peraltro necessaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 1993, n. 343. È sembrato quindi necessario riordinare l'intera materia e specificare meglio la distinzione fra omissione temporanea (l'attuale mancanza alla chiamata) e rifiuto del servizio militare, condotte che offendono lo stesso bene giuridico, ma che hanno una diversa intensità lesiva: solo nel caso del rifiuto, infatti, il bene giuridico del servizio militare è sacrificato integralmente – anche in relazione al previsto esonero che consegue all'espiazione della pena ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 772 del 1972 – mentre nella mancanza alla chiamata la lesione è solo parziale e momentanea, concretandosi il fatto nella offesa dell'interesse alla prestazione del servizio.

Altra innovazione prevista dall'articolo 14 concerne la possibilità di commettere il reato di rifiuto anche dopo l'inizio del servizio militare, recependosi l'orientamento in tal senso espresso dalla Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 1991, n. 467. Si è tenuto conto che, essendo il servizio militare una obbligazione di *facere,* quindi non direttamente coercibile, al soggetto che lo rifiuti categoricamente (non solo per motivi di coscienza ma anche di altro genere) deve essere applicata una pena proporzionata alla gravità della condotta (tanto più grave se i motivi non attengono alla coscienza individuale o se la condotta è compiuta in situazioni di emergenza). La cosiddetta spirale delle condanne, ritenuta ingiustificata per gli obiettori di coscienza, non acquista certo ragionevolezza se riguarda soggetti diversi. Il comportamento di rifiuto del servizio militare è un comportamento ontologicamente unitario, che il legislatore può giustificatamente sanzionare anche in modo assai grave, ma per una sola volta. L'interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista al comma 3, priva il condannato della qualità di militare (ai sensi dell'articolo 13) e rende quindi irripetibile il reato: per rendere inderogabile tale fatto si è dovuto prevedere che l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena non si estende alla pena accessoria (in esplicita deroga a quanto stabilito dall'articolo 166 del codice penale).

L'articolo 15 contempla la fattispecie attualmente intitolata « mancanza alla chiamata » cui si è preferito attribuire, anche per simmetria con la condotta di « rifiuto » prevista all'articolo 14, il *nomen iuris* di « omessa assunzione del servizio militare »: il termine del ritardo penalmente rilevante per la presentazione alle armi è stato portato a otto giorni rispetto ai cinque previsti dalla legge vigente.

All'articolo 16 è stabilita una delle fattispecie tradizionalmente più significative del diritto penale militare, quella di diserzione, ora descritta nei termini di interruzione della prestazione del servizio alle armi: rimane tuttavia la consueta duplicità di condotta, allontanamento od omessa ripresentazione. Anche qui il limite dell'assenza penalmente rilevante è portato ad otto giorni. È riformulato inoltre, nei termini di reato abituale, il reato di allontamento illecito, adesso peraltro punito in modo sporadico, a causa della prevista perseguibilità a richiesta del comandante: per le assenze brevi ed occasionali sono sembrate più che sufficienti in proposito le sanzioni disciplinari, la cui efficacia è peraltro accentuata dalla immediatezza di applicazione; in proposito sono stati recepiti i rilievi formulati nell'ambito della commissione presieduta dal professor Zappalà e nominata con decreto del Ministro della difesa.

L'articolo 17 riguarda, oltre ad una aggravante già prevista in relazione alla durata dell'assenza, una causa di estin-

zione di reato. Si è considerato che i reati di assenza dal servizio militare, di frequente realizzazione, hanno una limitata *vis* anti-sociale: pertanto, nel caso di una sola violazione, seguita dallo svolgimento dell'intero servizio militare senza commissione di ulteriori reati, è sembrato giusto che per il militare non rimangano effetti pregiudizievoli nel ritorno alla vita civile.

L'articolo 18 concentra, in un'unica fattispecie, la pluralità di condotte previste dal codice di pace sotto il capo « Della mutilazione e della simulazione d'infermità ». È stato inoltre ipotizzato che l'esenzione dal servizio militare possa essere ottenuta con « altri mezzi fraudolenti », per rimediare ad un vuoto normativo esistente nella legislazione penale militare.

Capo II – Reati contro particolari doveri di servizio militare.

In questo capo sono raccolte disposizioni ora disperse in diversi titoli del codice di pace. Il criterio di classificazione accolto è stato quello di contrapporre alle condotte che provocano la sottrazione dalla presenza alle armi (previste al capo 1) le condotte di violazione di doveri inerenti allo svolgimento del servizio: la disobbedienza (prevista dall'articolo 173 del codice penale militare di pace tra i reati contro la disciplina militare) ha in questo senso lo stesso connotato sostanziale della interruzione di un servizio specifico (corrispondente alla violata consegna di cui agli articoli 118 e seguenti del codice penale militare di pace, prevista fra i reati contro il servizio militare).

L'articolo 19 sottopone allo stesso trattamento sanzionatorio due condotte criminose ora distintamente previste come disobbedienza (articolo 173 del codice penale militare di pace) e come omessa presentazione in servizio (articolo 123) del codice penale militare di pace. Si è voluto specificare che il rifiuto di obbedienza debba essere « indebito ». Al comma 1 è contemplata l'ipotesi, discussa nella pratica giudiziaria, che, al rifiuto verbale di eseguire l'ordine, faccia seguito un effettivo adempimento: si è prevista la non punibilità per i casi in cui l'ordine sia eseguito dopo la conferma da parte del superiore (confrontare articolo 25 del citato regolamento di disciplina militare). Fra le circostanze che possono incidere sulla gravità della condotta, è individuata quella degli interventi di protezione civile, tenuto conto dei compiti delle Forze armate come attualmente disciplinati dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

L'articolo 20 riformula in termini di maggiore determinatezza la fattispecie adesso denominata forzata consegna.

L'articolo 21 prevede uno dei casi attualmente designati come diserzione immediata: l'effetto della condotta è, tuttavia, quello, di sottrarsi non al generico servizio alle armi, ma ad una specifica spedizione od operazione.

L'articolo 22 ricostruisce in termini di pericolo concreto il reato formale e di pericolo presunto di violata consegna: in aderenza agli orientamenti dominanti non si è ritenuto che possa dare luogo a illecito penale la violazione di un dovere di agire, senza che sussista almeno un pericolo per l'integrità di un bene giuridico.

Il reato previsto all'articolo 23 è speculare rispetto a quello di cui all'articolo 18; è punita la fraudolenta sottrazione ad un servizio specifico, invece che alla generica prestazione del servizio militare.

L'articolo 24 incrimina il militare che sia colto in stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, in modo che sia esclusa o menomata la capacità di prestare il servizio specifico cui è stato comandato (confrontare articolo 139 del codice penale militare di pace).

Capo III – Reati contro i doveri del comando.

Nel capo III sono contenuti i reati propri del comandante militare: l'esigenza di continuare ad individuare un tale gruppo di incriminazioni (nel codice penale militare di pace vedi gli articoli 103 - 117 del Titolo II, capo I, sezione I, « Della violazione di doveri generali inerenti al comando ») deriva dalla particolare posizione che, nella organizzazione gerarchica delle Forze ar-

mate, è attribuita al comandante. Questi svolge una funzione affatto peculiare e delicata (per il comandante di corpo, vedi ad esempio, articolo 22 del citato regolamento di disciplina militare), cui sono collegate particolari responsabilità.

Gli articoli 25, 26, 28 e 29 riproducono, con le opportune modifiche, norme già contenute nel codice di pace.

L'articolo 27 *(Violazione di norme cautelari)* è invece tutto innovativo e contiene una sorta di formula di chiusura che consente di trasporre anche sul piano delle responsabilità penali quella generale funzione di garanzia che è attribuita al comandante dall'ordinamento disciplinare. La fattispecie è costruita essenzialmente in termini omissivi. Il comandante è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità dei beni dell'amministrazione militare, per aver ordinato o consentito lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle prescritte norme cautelari o per aver comunque omesso di vigilare affinché ne fosse assicurato il rispetto. Allo stato della legislazione penale vigente non è dubbio che l'omissione di cautele doverose, attribuibile al comandante, potrebbe cagionare l'imputazione a questi degli eventi lesivi che ne derivano (ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, del codice penale). Con la fattispecie in esame si è voluto tuttavia incriminare la mera condotta omissiva, per il solo fatto della sua pericolosità, anche in assenza di un evento di danno.

Capo IV – Reati speciali contro la persona.

Nel codice penale militare di pace sono previsti numerosi reati nei cui elementi essenziali figura l'offesa alla persona. Oltre ai reati di insubordinazione ed abuso di autorità di cui agli articoli 186 e seguenti (come sostituiti dalla legge 26 novembre 1985, n. 689), sono da rammentare i « reati contro la persona » di cui agli articoli 222 e seguenti, nonché altre fattispecie come quelle di cui agli articoli 142 *(Violenza a sentinella, vedetta o scolta)* e 146 *(Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri)*. Occorre pertanto riordinare la materia: pur nella concorrente lesione di interessi militari, le offese a beni della persona sembrano assumere una specificità tale da richiedere la collocazione in un unico capo.

L'articolo 30 punisce l'uso di violenza contro superiori o inferiori, per cause attinenti al servizio o alla disciplina, ovvero contro militari che svolgono un servizio specifico. Ai fini della valutazione di carattere penale è sembrato che la lesione del rapporto gerarchico (nel caso di violenza fra militari di diverso grado, ma per cause attinenti al servizio ed alla disciplina) o la lesione del servizio (quando la violenza è rivolta contro un militare che sta svolgendo specifici compiti di servizio) potessero essere equiparate: le relative condotte criminose sono state fatte confluire, pertanto, nella stessa fattispecie.

La stessa equiparazione (protezione funzionale del servizio e protezione del rapporto gerarchico) è effettuata all'articolo 31 *(Minaccia in servizio)*.

L'articolo 32, fra le aggravanti, oltre a rinviare alle note circostanze di cui all'articolo 339 del codice penale, prevede il fatto che il colpevole, per il reato di minaccia in servizio, si sia avvalso della forza intimidatrice derivante dal vincolo di solidarietà tra militari più anziani di servizio. È una prima misura con cui si è cercato di colpire il fenomeno del « nonnismo », la situazione di assoggettamento delle reclute agli anziani, che prospera quanto maggiore è il timore che questi ultimi saranno solidali nel punire ogni manifestazione di ribellione alla loro pretesa supremazia.

Per l'articolo 33 *(Ingiuria in servizio)* valga quanto detto rispetto agli articoli 31 e 32.

Gli articoli da 34 a 37 prevedono nuove fattispecie criminose tendenti a proteggere i militari dagli abusi che frequentemente sono commessi nei loro confronti. Di fronte ad una normativa disciplinare che è chiarissima nel riconoscere al militare i diritti previsti dalla Costituzione, salvo le limitazioni rese necessarie dallo svolgimento dei compiti di servizio (vedasi in particolare, articolo 3 della legge n. 382 del 1978), sta una realtà che, se pure in

positiva evoluzione negli ultimi anni, è completamente diversa. Sono note a tutti le vessazioni, le sopraffazioni, gli abusi che devono subire i militari, soprattutto quelli di leva, che vedono spesso trasformato un servizio in teoria formativo per la loro coscienza civica e sociale in una fonte di frustrazione e diseducazione. Pur nella consapevolezza che non sarà la legge penale a risolvere da sola distorsioni ben radicate nella istituzione militare, si è ritenuto che i modelli conosciuti di protezione penale dei beni della persona (l'integrità fisica, l'onore, la dignità) non fossero adeguati alla situazione esistente nelle Forze armate e fosse quindi necessario introdurre nuovi reati, dei quali, al di là della prevedibile efficacia concreta, interessa sottolineare il valore emblematico. Si tratta di disposizioni che mirano a rendere effettivo il principio costituzionale secondo cui « L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica » (articolo 52, terzo comma, della Costituzione).

L'articolo 34 punisce il militare che, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla posizione di servizio o al grado rivestito, sottopone a maltrattamenti altro militare, rendendogli più gravoso il servizio o la convivenza nell'ambiente militare. Circa la nozione di maltrattamenti è sufficiente rinviare all'ampia elaborazione effettuata anche dalla giurisprudenza dei tribunali militari in relazione all'articolo 43 del codice penale militare di pace.

L'articolo 35 prevede il reato di prevaricazione, ovvero la minaccia rafforzata dalla forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà esistente o supposto tra i militari più anziani.

L'articolo 36 concerne l'abuso di potere, specificatamente descritto nell'impedire la prestazione di istanze, denunzie o ricorsi, nell'infliggere sanzioni disciplinari non consentite, nel costringimento a svolgere prestazioni non attinenti al servizio od alla disciplina.

L'articolo 37 *(Abuso di prestazioni d'opera)* mira ad impedire che possano essere utilizzate a fini privati, da un militare, le prestazioni lavorative di un inferiore, condotta non infrequente nella pratica e che spesso resta impunita in base all'interpretazione corrente delle norme penali che potrebbero prestarsi a reprimerla.

Capo V – Reati speciali contro l'ordine pubblico.

Il titolo del capo (nel codice penale militare di pace il capo corrispondente è denominato « Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare ») mira al consueto accostamento fra gli istituti speciali del diritto penale militare e quelli analoghi della legge penale comune. Tuttavia, al di là della intitolazione, non è sembrato possibile procedere ad un radicale sovvertimento delle incriminazioni esistenti nel codice. Si sono eliminati i reati di rivolta e quelli di domanda, esposto o reclamo collettivo (già oggetto di una pronunzia della Corte costituzionale), ma altre fattispecie (come l'ammutinamento, l'istigazione a commettere reati militari, la sedizione) sono apparse indispensabili per garantire il mantenimento dell'ordine e della disciplina nelle Forze armate e quindi il corretto svolgimento dei compiti ad esse attribuiti. Pur se va sottolineato che le fattispecie introdotte dal legislatore nel 1941, per la tutela incondizionata di un principio di autorità che ispirava il regime allora al potere, vanno ora viste in una luce completamente diversa. Reati come quello, ad esempio, di sedizione non sono certo ispirati all'intento di limitare l'esercizio dei diritti di libertà del militare ma, al contrario, a garantire la fedeltà delle Forze armate e dei singoli militari ai valori costituzionali ed alla Repubblica.

Capo VI – Reati contro beni di interesse militare.

Nel codice penale militare di pace è contenuta una molteplicità di reati che hanno per oggetto l'offesa a opere, edifici, cose mobili, appartenenti o meno all'amministrazione militare: articoli 164 e 166 (concernenti la distruzione, alienazione, acquisto e ritenzione di effetti militari); articoli 167 e 172 (concernenti la distruzione o danneggiamento di opere, di edifici

e di cose mobili militari); articoli 215 e 216 (concernenti il peculato e la malversazione militare); articoli 230 e 237 (concernenti reati contro il patrimonio). Si tratta di fattispecie che per lo più sono meramente ripetitive di quelle previste dal codice penale e che in certi casi stabiliscono una discutibile disciplina differenziata per condotte che non hanno uno specifico riferimento ad interessi militari: così, ad esempio, per il furto a danno di altro militare (articolo 230, primo comma), i cui requisiti sono i medesimi del furto comune, ed il cui trattamento sanzionatorio è invece più elevato nel minimo (due mesi) e meno elevato nel massimo (due anni).

Si è ritenuto che le disposizioni del codice penale stabilite a tutela di beni patrimoniali, sia per i reati contro la personalità dello Stato (articolo 253 del codice penale: « Distruzione o sabotaggio di opere militari ») che per quelli contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio, fossero pienamente soddisfacenti anche per condotte lesive di beni aventi uno specifico interesse militare, salvo le tre specifiche norme degli articoli 44 e 46 della presente proposta di legge.

L'articolo 44 stabilisce che, quando soggetto attivo è il militare, il danneggiamento di opere militari è punito anche nella forma colposa (vedasi articolo 167, terzo comma, del codice penale militare di pace), mentre nell'articolo 253 del codice penale la condotta di distruzione o di sabotaggio di opere militari è punita solo a titolo di dolo.

Gli articoli 45 e 46 attuano una tutela specifica non con riguardo alla tipologia delle condotte incriminate, ma con riguardo a beni aventi una particolare importanza per lo svolgimento delle funzioni precipue delle Forze armate. Sono prese in considerazione, come oggetto di particolare protezione, le armi, munizioni o gli altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa militare e sono punite le condotte corrispondenti ai reati comuni di danneggiamento, peculato e furto (nella rubrica degli articoli: danneggiamento, appropriazione e sottrazione).

Titolo III – Disposizioni processuali.

Il nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre l989, è applicato anche nel processo penale militare: secondo l'opinione prevalente della dottrina e anche della Corte costituzionale (vedasi sentenza 19 marzo 1985, n. 74, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 309 del codice penale militare di pace) non è dubbio che l'imputato militare debba godere delle stesse garanzie procedurali di cui gode l'imputato comune. Le principali deroghe che caratterizzavano originariamente il processo penale militare (esempio: mancanza del grado di appello; obbligo per l'imputato di comparire dinanzi al giudice; possibilità della difesa da parte di ufficiali invece che di procuratori legali; inapplicabilità della norma sulla sospensione feriale dei termini; possibilità indiscriminata di misure coercitive per ogni reato militare) non sono più attuali (in ultimo la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'articolo 270 del codice penale militare di pace che escludeva la parte civile nel procedimento penale militare: sentenza n. 60 del 1996).

L'introduzione di alcune disposizioni sembra tuttavia opportuna per soddisfare esigenze particolari delle quali non può essere negato il rilievo. Le disposizioni del titolo III si basano su due progetti di legge già predisposti nel passato: uno elaborato da una apposita commissione di studio nominata dal Ministro della difesa; l'altro approvato dal consiglio direttivo dell'Associazione nazionale magistrati militari.

L'articolo 47 stabilisce i limiti della giurisdizione militare (già indicati dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione) e rinvia, per il suo esercizio, alle norme del codice di procedura penale, oltre che a quelle previste nella presente proposta di legge. In caso di connessione con procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria è prevista la regola della separazione, così come stabilito per il tribunale dei minorenni.

Con l'articolo 48 si ribadisce, con modifiche, la norma sulla competenza stabilita dall'articolo 8 della legge 7 maggio

1981, n. 180, per i reati commessi in corso di navigazione.

L'articolo 49 tutela le esigenze di imparzialità degli ufficiali giudici che entrano a far parte dei collegi dei tribunali militari e della corte militare di appello, alla stregua di quanto, peraltro, già previsto dall'articolo 289 del codice penale militare di pace.

Gli articoli 50 e 51 ripetono due disposizioni già previste nel codice militare di pace (articoli 298 e 325) che si sono mostrate indispensabili da un punto di vista pratico a causa del ridotto numero dei tribunali militari e della conseguente loro ampia sfera di competenza territoriale.

Con l'articolo 52 si tiene nel dovuto conto la necessità che il comandante, cui è attribuita la responsabilità della disciplina e organizzazione del personale e della conservazione dei materiali, abbia conoscenza di ogni attività che viene svolta in luogo militare.

L'articolo 53 integra il disposto dell'articolo 381 del codice di procedura penale senza derogare alla regola generale, ma introducendo casi particolari – come lo stesso legislatore comune ha ritenuto di dover fare – che possono richiedere in concreto l'intervento cautelare della polizia giudiziaria (sulla base anche delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1996).

L'articolo 54 attribuisce le funzioni di polizia giudiziaria, in conformità al principio generale di cui all'articolo 56, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, ai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto (vedasi articolo 301 del codice penale militare di pace). Sono inoltre istituite sezioni specializzate di polizia giudiziaria presso ogni procura militare della Repubblica.

Titolo IV – Modifiche alla legislazione di guerra.

La legislazione di guerra non costituisce semplicemente un settore, per quanto importante, della legislazione militare, ma piuttosto un complesso normativo estremamente ampio e articolato che ha, rispetto alla legislazione militare di pace, una propria autonomia. È da considerare, infatti, che, oltre al codice penale militare di guerra (costituito da 300 articoli) ed all'ordinamento giudiziario militare di guerra, la materia trova disciplina nel regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, con cui sono approvati i testi della legge di guerra (costituita da 364 articoli) e della legge di neutralità e in una serie di altre leggi speciali.

Si tratta di norme in gran parte in contrasto con i princìpi costituzionali, sia per aspetti ordinamentali (mancanze di garanzie di indipendenza del giudice; violazione del divieto di istituzione di giudici straordinari) che processuali (l'azione penale è in ogni caso subordinata alla « disposizione » del comandante) e sostanziali (previsione di sanzioni collettive). L'attuale legislazione di guerra stravolge le regole ordinarie accentrando tutti i poteri sul comandante militare (anche di tipo normativo, con l'emanazione dei bandi). Prevedendo un modello di giustizia sommaria ed esemplare, la legge vigente fa della vita e della dignità dell'individuo strumento delle esigenze belliche, derogando a fondamentali princìpi costituzionali, in primo luogo quello che vieta di strumentalizzare l'individuo per esigenze di prevenzione generale e di difesa sociale.

D'altro canto, la necessità di norme speciali per le situazioni di emergenza che si verificano durante un conflitto armato internazionale non può essere negata. L'intervento in Iraq e le polemiche che ne sono derivate, anche con riguardo alle norme di diritto penale militare applicabili, ha dimostrato che, per quanto auspicabile sia il mantenimento della pace internazionale, è contraddittorio da parte dello Stato italiano mantenere reparti militari operativi quando non li si munisce di strumenti giuridici moderni e credibili.

Ciò posto, l'opera di riforma della legislazione di guerra pone problemi tecnici e di politica criminale non indifferenti. Le alternative che si possono porre al legislatore sono le seguenti:

a) cancellare l'autonomia della legislazione di guerra e stabilire disposizioni,

nell'unica normativa penale militare, specificatamente adeguate alle situazioni di fatto che si verificano durante i conflitti armati (su questa strada sembra si siano mossi il legislatore spagnolo e quello tedesco);

b) revisionare le leggi esistenti relative alla guerra apportando le modifiche ritenute necessarie e lasciando sussistere, nei suoi aspetti strutturali, l'impianto originario;

c) elaborare un nuovo codice penale militare di guerra e nuove leggi militari di guerra, plasmando con criteri nuovi e moderni l'intera materia.

La soluzione razionalmente preferibile sembrerebbe la prima: anche concettualmente la drastica rottura fra legislazione di pace e di guerra, che poteva giustificarsi nei casi di guerra tradizionale, che sconvolgeva in ogni suo aspetto la vita sociale e civile, non sembra più opportuna. Migliore sarebbe una legge penale flessibile, adeguata a soddisfare le mutevoli esigenze che in concreto si verificano, senza la distinzione formale e sacrale fra legge del tempo di pace e legge del tempo di guerra. Tuttavia una soluzione siffatta non è sembrata, nell'immediato, in mancanza di studi ed approfondimenti in proposito, agevolmente realizzabile. Si tratterebbe, infatti, nella molteplicità di norme relative alla parte speciale del codice di guerra, di stabilire quali debbano essere conservate, con quali elementi costitutivi e compatibilmente con l'intento, di cui alla premessa, di non rendere necessaria l'emanazione di nuovi codici, ma di contenere tutta la materia in una legge speciale.

In definitiva è apparsa soddisfacente, soprattutto sotto il profilo della concreta praticabilità, la soluzione di prevedere l'esercizio della giurisdizione di guerra da parte degli organi giudiziari militari del tempo di pace, con le regole di procedura ordinarie. Per ciò che riguarda la normativa sostanziale è stata invece effettuata una revisione di massima, al fine di eliminare i profili di incostituzionalità o le previsioni più anacronistiche ed, inoltre, per assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali (soprattutto le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i protocolli aggiuntivi del 1977) relative al rispetto del diritto umanitario bellico. In questo modo, con pochissime disposizioni, il sistema del diritto penale militare di guerra viene radicalmente modificato e reso, ove mai ciò fosse necessario, concretamente applicabile.

L'articolo 55 costituisce una norma di principio che sottolinea la transitorietà del testo proposto, fino alla « riforma complessiva delle leggi penali militari di guerra ».

L'articolo 56 determina in quali casi la legge penale militare di guerra può essere applicata nello stato di pace. Viene recepito il testo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del progetto di legge di delega n. 3394 presentato in data 24 novembre 1988. Si aggiunge, tuttavia, una ulteriore limitazione, di carattere non procedurale ma sostanziale che, forse per una svista, non era contenuta del progetto di legge di delega: solo « nei casi previsti dalla legge », cioè ove sussistono i presupposti sostanziali stabiliti da disposizioni di legge vigenti, la particolare procedura prevista può portare all'applicazione della legge di guerra in tempo di pace.

L'articolo 57 stabilisce, come già detto, che la giurisdizione militare in guerra è esercitata dagli stessi organi, e con le medesime procedure, che la esercitano in tempo di pace. Una regola del genere è indispensabile non solo per il già sottolineato carattere di incostituzionalità, sotto diversi profili, dell'ordinamento giudiziario e processuale di guerra, ma anche per la sua attuale concreta applicabilità. Vista l'originaria corrispondenza fra ordinamento giudiziario di pace e di guerra, e considerato che il primo è stato radicalmente modificato con la legge n. 180 del 1981, l'entrata in funzione degli organi giudiziari di guerra è adesso di fatto improponibile: si pensi solo alla necessità di costituire improvvisamente un tribunale supremo militare, con la complessa composizione prevista dalla legge, competente, al posto della Corte di cassazione, per il giudizio di legittimità.

Gli articoli da 58 a 61 recepiscono disposizioni del progetto di legge elaborato dalla commissione ministeriale citata, che cercano di soddisfare esigenze reali del tempo di guerra. L'articolo 58 prevede che il comandante, per i reati commessi nell'esercizio del comando, è punito a richiesta del comandante supremo o, dopo la cessazione dello stato di guerra, dal Ministro della difesa. Una disposizione del genere, che tutela l'autonomia decisionale del comandante rispetto a possibili interferenze dell'autorità giudiziaria, è resa necessaria dalla eliminazione del generale potere del comandante supremo di « disposizione » dell'azione penale. I comandanti militari devono poter esercitare i propri poteri senza il dubbio o le esitazioni derivanti dal timore di poter essere indiscriminatamente sottoposti a procedimento penale.

L'articolo 59 cerca di soddisfare le esigenze informative dell'autorità militare rispetto a situazioni in cui si sia verificato l'esercizio dell'azione penale. Si pensi a procedimenti per reati di spionaggio: l'esigenza di un collegamento, almeno informativo, fra autorità giudiziaria e autorità militare è qui evidente. La norma, d'altro canto, non si discosta dal modello di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno)*.

Gli articoli 60 e 61 tengono conto delle particolari situazioni che possono verificarsi in guerra in ordine alla impossibilità dell'intervento dell'autorità giudiziaria nei termini previsti dalla procedura penale. La protrazione della custodia può essere disposta dal comandante, oltre che per soddisfare le consuete esigenze cautelari, anche per salvaguardare la disciplina, l'ordine o la sicurezza della nave o del posto. Si cerca di conciliare l'esigenza di rispetto dei diritti individuali del militare, con l'esigenza di offrire al comandante strumenti effettivi ed efficaci di intervento, per evitare che sia vanificata la possibilità di mantenere la disciplina nei reparti. Anche tali disposizioni non sono del resto completamente nuove nell'ordinamento giuridico italiano. Basti pensare che l'articolo 1237 del codice della navigazione pone il termine del « primo approdo » per la consegna di persone in stato di arresto o di fermo per reati commessi in corso di navigazione. Si potrà contestare che le disposizioni proposte sono in contrasto con il chiaro disposto dell'articolo 13 della Costituzione: ma è possibile replicare che la Costituzione fa riferimento ad una situazione di normali contatti fra polizia giudiziaria ed autorità giudiziaria; non può invece imporre l'integrale sacrificio di ogni esigenza cautelare quando l'intervento dell'autorità giudiziaria è di fatto impossibile.

Gli articoli da 62 a 67 recepiscono disposizioni della bozza provvisoria di articolato redatta dal citato gruppo di studio operante presso il Ministero degli affari esteri per l'adeguamento della legislazione italiana alle convenzioni di diritto umanitario. Si tratta di interpolazione al titolo IV del libro terzo del codice penale militare di guerra *(Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra*: articoli 165-230), rese necessarie da un preciso obbligo internazionale che l'Italia si è assunta nel momento in cui ha ratificato le convenzioni: l'obbligo, cioè, di introdurre nell'ordinamento interno sanzioni penali adeguate a reprimere le infrazioni gravi previste dalle medesime convenzioni. In proposito, per spiegazioni più dettagliate su ciascuna delle modifiche ipotizzate, si rinvia alla relazione redatta dal gruppo di studio citato.

Titolo V – Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario.

Una proposta seria di riforma della legislazione penale militare non può oggi prescindere dalla formulazione di una ipotesi di adeguamento delle norme in tema di ordinamento giudiziario militare.

Così, nell'ambito del Comitato garanzie della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, presieduto dal senatore Acquarone, era stata prospettata la necessità di una revisione delle norme vigenti sulla base del principio dell'unicità della giurisdizione.

Più specificatamente, la Commissione di studio per la riforma del codice penale militare di pace, istituita, con decreto del Mi-

nistro della difesa in data 29 settembre 1992, (presidente professor Vincenzo Zappalà) ha proposto, per la cognizione dei reati militari, l'istituzione nell'ambito della giurisdizione ordinaria di una sezione specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello. Tale proposta ha peraltro suscitato dubbi sotto il profilo dell'osservanza dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, ed è stato affermato che la soppressione degli attuali tribunali militari potrebbe essere disposta solo con legge costituzionale. Pur se tale ostacolo era stato ritenuto non insuperabile nell'ambito della predetta Commissione di studio, nel presente progetto di legge si delinea una soluzione di cui non può essere certamente discussa la legittimità costituzionale. Non si propongono, infatti, mutamenti con riguardo alla organizzazione giudiziaria militare, quale risultante a seguito della entrata in vigore della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'obiettivo di realizzare il principio di unicità della giurisdizione è invece perseguito mediante il transito dei magistrati militari nel ruolo della magistratura ordinaria, con il corrispondente incremento nell'organico di questa.

L'ipotizzato mutamento nello *status* dei magistrati che esercitano le funzioni presso i tribunali militari comporterebbe che l'adozione di ogni provvedimento ad essi relativo sarebbe di competenza del Ministro di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, anziché del Ministro della difesa e del Consiglio della magistratura militare, organo, quest'ultimo, esplicitamente soppresso. Così, la titolarità dell'azione disciplinare spetterebbe al Ministro di grazia e giustizia ed al procuratore generale (ordinario) presso la Corte di cassazione.

L'ipotizzata riforma, lungi dal costituire una mera modifica di facciata, presenterebbe i seguenti vantaggi:

a) i tribunali militari, pur conservando il proprio nome, la propria sede e l'attuale composizione, diverrebbero di fatto organi specializzati della giurisdizione ordinaria, a somiglianza dei tribunali per i minorenni;

b) in particolare, la possibilità per ogni magistrato ordinario di partecipare ai concorsi per la copertura dei posti nell'ambito degli uffici giudiziari militari – in particolare con riguardo agli uffici direttivi – garantirebbe un non formale allineamento della giurisdizione militare alla giurisdizione penale ordinaria;

c) nello stesso modo la dipendenza dei magistrati e degli uffici della giustizia militare dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero di grazia e giustizia consentirebbe un più agevole coordinamento fra le leggi di modifica alla legislazione penale ordinaria e le norme di adeguamento dell'ordinamento penale militare;

d) la riforma proposta non avrebbe alcun costo, risolvendosi, dal punto di vista della spesa, in una sorta di partita di giro. Al contrario, la soppressione di organi come il Consiglio della magistratura militare ed il più razionale ed efficiente utilizzo del personale attualmente impiegato presso gli uffici giudiziari militari assicurerebbe un congruo risparmio di spesa.

Titolo VI – Disposizioni di coordinamento e finali.

Gli articoli da 75 a 77 contengono alcune disposizioni di coordinamento e finali, nonché l'abrogazione di una serie di norme, tra cui l'intero codice penale militare di pace, il libro del codice di guerra relativo alla procedura penale militare e l'ordinamento giudiziario militare di guerra.

Molte delle disposizioni della presente proposta di legge sono il prodotto di studi recenti effettuati nell'ambito di una commissione per la riforma dell'ordinamento giudiziario militare di guerra costituita dal Ministro della difesa, e nell'ambito di un gruppo di studio per l'adeguamento della legislazione italiana alle convenzioni internazionali in tema di diritto umanitario, che ha operato presso il Ministero degli affari esteri. Gli elaborati finali del lavoro di entrambe le commissioni citate sono stati considerati ed utilizzati nel presente progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Reato militare).

1. Costituisce reato militare, oltre alla violazione delle disposizioni del titolo II, qualunque altra violazione della legge penale prevista quale delitto contro la personalità dello Stato e l'ordine pubblico, commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di militare o comunque in luogo militare; ovvero quale delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'incolumità pubblica, la moralità pubblica e il buon costume, la persona, il patrimonio, dallo stesso soggetto commessa a danno del servizio o dell'amministrazione militare o di altro militare purché in luogo militare o a causa del servizio militare, o a danno dell'attività giudiziaria militare.

2. Costituisce, altresì, reato militare qualunque violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare.

3. La pena detentiva temporanea stabilita per i reati previsti dal presente articolo è aumentata fino ad un sesto.

ART. 2.

(Appartenente alle Forze armate).

1. Agli effetti della legge penale, è definito « appartenente alle Forze armate » o

« militare », colui che presta, ancorché di fatto, servizio attivo nelle Forze o nei corpi armati dello Stato, anche se assente dal reparto di appartenenza, e colui che, anche se non in servizio attivo, sconta una pena detentiva per un reato militare in uno stabilimento militare di pena o in luogo di cura militare o ivi si trovi in stato di custodia cautelare.

2. Il servizio attivo ha inizio per il militare dal momento stabilito per la presentazione e termina con il collocamento in congedo.

3. Agli effetti della legge penale militare, i reati commessi da militari italiani a danno di militari o delle Forze armate di uno Stato alleato sono considerati come reati commessi a danno di militari o delle Forze armate dello Stato italiano. L'osservanza della presente norma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani ed alle Forze armate dello Stato italiano.

ART. 3.

(Reati militari commessi in territorio estero).

1. Oltre che nei casi indicati nel codice penale, è punito secondo la legge italiana il militare che commette reati militari in territorio estero di occupazione, soggiorno e transito delle Forze armate dello Stato.

2. Nei casi non previsti dal comma 1, il militare che commette reati militari in territorio estero è punito secondo la legge italiana su richiesta del Ministro competente.

ART. 4.

(Nozioni di luogo militare, di nave o aeromobile militare e di servizio specifico).

1. Agli effetti della legge penale, sotto la denominazione di « luogo militare » si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio.

2. Agli effetti della legge penale, sono considerati navi o aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, nonché ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

3. Agli effetti della legge penale costituisce servizio specifico ogni servizio armato, ovvero il servizio svolto in reparti inquadrati organicamente per operazioni militari o di protezione civile, ovvero il particolare servizio esplicitamente regolato mediante consegne.

ART. 5.

(Reato commesso in esecuzione di ordini).

1. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine di un superiore o di altra autorità competente, ne risponde anche il militare che lo ha eseguito quando l'ordine è manifestatamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisce comunque manifestatamente reato.

ART. 6.

(Uso legittimo delle armi).

1. Non è punibile il militare che, al fine di adempiere ad un dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

2. La determinazione di altri casi non previsti al comma 1, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica è stabilita dalla legge.

ART. 7.

(Necessità militare).

1. Non è punibile il militare che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire condotte di ammutinamento, saccheggio, devastazione o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

ART. 8.

(Eccesso colposo).

1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 6 e 7, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.

ART. 9.

(Circostanze aggravanti).

1. Oltre alle circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

a) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando ovvero persona che ha volontariamente assunto l'obbligo del servizio militare;

b) l'avere commesso il fatto in concorso con un inferiore;

c) l'avere commesso il fatto con le armi in dotazione militare o durante un servizio militare ovvero a bordo di una nave militare o aeromobile militare;

d) l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari;

e) l'avere commesso il fatto in territorio estero ove il colpevole si trovava per causa di servizio.

ART. 10.

(Circostanze attenuanti).

1. Oltre alle circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le seguenti circostanze;

a) l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

b) l'essere il fatto commesso da militare che non ha ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, nel caso di reati previsti dal capo II del titolo II.

ART. 11.

(Reclusione militare).

1. Costituisce reclusione militare la pena della reclusione che, essendo inflitta nel caso e con le modalità indicate nel comma 2, è scontata negli stabilimenti penali militari.

2. Nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare o pronunciata nei confronti di militari, ancorché non più in servizio attivo, in luogo della reclusione si applica la reclusione militare per uguale durata, salvo che alla condanna consegua l'interdizione dai pubblici uffici o che il condannato abbia in altro modo perduto la qualità di militare.

3. La reclusione militare è ad ogni effetto equiparata alla pena della reclusione.

4. Il trattamento rieducativo del militare condannato per reati militari tende al recupero della sua consapevolezza e senso di responsabilità, con specifico riferimento alla osservanza dei doveri inerenti allo stato militare. Il programma di trattamento penitenziario è stabilito in funzione dello sviluppo e del consolidamento delle attitudini militari per la ripresa del servizio attivo.

5. La custodia cautelare in carcere e le pene detentive inflitte ai militari in servizio permanente per reati comuni sono eseguite negli stabilimenti penali militari.

ART. 12.

(Sanzioni sostitutive delle pene detentive e misure alternative alla detenzione).

1. Il giudice applica le sanzioni sostitutive previste dalla legge penale comune, e le misure alternative alla detenzione previste dalle leggi sull'ordinamento penitenziario, secondo modalità che non pregiu-

dicano il normale svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato.

ART. 13.

(Interdizione dai pubblici uffici).

1. L'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, conseguente a condanna per reati militari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare e della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera presso le Forze armate dello Stato.

TITOLO II

REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA MILITARE

CAPO I.

REATI CONTRO IL DOVERE DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE.

ART. 14.

(Rifiuto del servizio militare).

1. Il militare che rifiuta di svolgere il servizio militare è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. La pena è da tre a sette anni se il fatto è commesso dopo che il militare ha iniziato il servizio militare.

3. La condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. La sospensione condizionale della pena non si estende all'interdizione dai pubblici uffici.

ART. 15.

(Omessa assunzione del servizio militare).

1. Chiunque, avendo l'obbligo di assumere il servizio alle armi, non vi adempie,

senza giusto motivo, entro otto giorni da quello prefissato, è punito, salvo quanto previsto all'articolo 14, con la reclusione da sei mesi a due anni.

ART. 16.

(Diserzione).

1. Il militare che interrompe la prestazione del servizio alle armi allontanandosi arbitrariamente od omettendo di ripresentarsi senza giusto motivo e rimane assente per oltre otto giorni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Se il militare rimane assente almeno tre volte per oltre un giorno la pena è della reclusione fino ad un anno.

3. Se il militare, dopo essere stato condannato per tre volte per i reati di cui al comma 1, riporta un'altra condanna per lo stesso reato, si applica il comma 3 dell'articolo 14.

ART. 17.

(Circostanza aggravante. Causa di estinzione del reato).

1. Nei casi previsti dagli articoli 15 e 16, la pena è aumentata se la durata dell'assenza supera i sei mesi.

2. Nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 15 e 16 il reato è estinto se è stata concessa la sospensione condizionale della pena ed il militare completa la ferma di leva senza commettere ulteriori reati militari.

ART. 18.

(Fraudolenta sottrazione all'obbligo del servizio militare).

1. Chiunque, avendo l'obbligo di prestare il servizio militare, ne ottiene l'esenzione, anche temporanea, procurandosi o simulando un'infermità o con altri mezzi fraudolenti è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

CAPO II.

REATI CONTRO PARTICOLARI DOVERI DI SERVIZIO MILITARE.

ART. 19.

(Disobbedienza. Omessa assunzione di un servizio specifico).

1. Il militare che indebitamente rifiuta, omette o ritarda di eseguire un ordine attinente al servizio ed alla disciplina militare intimatogli da un superiore è punito con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica nei confronti del militare che omette di assumere il servizio specifico cui è stato assegnato o che gli è stato richiesto dall'autorità competente.

2. Non è punibile il militare che dichiara di non voler eseguire l'ordine, quando comunque, dopo che l'ordine è stato confermato dal superiore, lo esegue.

3. Se il fatto è commesso durante il servizio specifico ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione è da sei mesi a due anni; se il fatto è commesso in occasione di operazioni militari o di interventi di protezione civile ovvero in altre circostanze di grave pericolo, la reclusione è da uno a cinque anni.

ART. 20.

(Inottemperanza a intimazioni di militare in servizio).

1. Il militare che non ottempera alle intimazioni fatte dal militare preposto ad un servizio specifico nell'esecuzione di regolamenti, prescrizioni od ordini che ne disciplinano l'adempimento è punito con la reclusione fino ad un anno; la reclusione è da sei mesi a tre anni se il fatto è commesso nelle circostanze indicate all'articolo 19, comma 3, ultima parte.

ART. 21.

(Mancata presentazione alla partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile).

1. Il militare che, appartenendo all'equipaggio di una nave militare o di aeromobile militare o comunque essendo stato destinato ad un corpo di spedizione o di operazione, si trova assente, senza autorizzazione, al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ART. 22.

(Interruzione di un servizio specifico).

1. Il militare che interrompe il servizio specifico al quale è stato assegnato o che gli è stato richiesto dall'autorità competente ovvero lo presta in modo non conforme ai regolamenti o alle prescrizioni che ne disciplinano l'adempimento, in modo da determinare un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni; la reclusione è da uno a cinque anni se il fatto è commesso nelle circostanze indicate nell'articolo 19, comma 3, ultima parte.

ART. 23.

(Fraudolenta sottrazione a un servizio specifico).

1. Il militare che, svolgendo o dovendo svolgere un servizio specifico, ne ottiene l'esenzione procurandosi o simulando un'infermità o con altri mezzi fraudolenti, è punito con la reclusione da quattro mesi ad un anno.

ART. 24.

(Menomazione della capacità di prestare un servizio specifico).

1. Il militare che, durante lo svolgimento di un servizio specifico ovvero dopo

essere stato comandato per il medesimo, è colto in stato di ubriachezza o di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione fino ad un anno.

CAPO III.

REATI CONTRO I DOVERI DEL COMANDO.

ART. 25.

(Perdita colposa di navi, aeromobili o infrastrutture militari).

1. Il comandante di unità militare che, per colpa, cagiona la perdita o la cattura di navi, aeromobili, stabilimenti, infrastrutture militari o adibite al servizio delle Forze armate è punito con la reclusione fino a dieci anni.

ART. 26.

(Violazione di doveri inerenti all'esercizio del comando).

1. Il comandante di unità militare che non osserva le istruzioni ricevute per lo svolgimento di una operazione militare o non adotta le modalità di organizzazione del servizio stabilite dall'autorità superiore oralmente o per iscritto è punito, se dal fatto deriva pregiudizio per l'operazione ovvero pericolo per l'efficienza o l'integrità della nave, dell'aeromobile, dello stabilimento o dell'infrastruttura militare o adibita al servizio delle Forze armate, dipendente dal suo comando, con la reclusione fino a cinque anni.

2. Il comandante di unità militare che per negligenza o imprudenza nello svolgimento dei compiti di comando pregiudica l'esito di una operazione militare della quale era incaricato, è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 27.

(Violazione di norme cautelari).

1. Il comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme di sicurezza generali o particolari concernenti la salvaguardia dell'integrità fisica del militare ovvero omette di vigilare sull'avvenuta predisposizione delle cautele prescritte per prevenire infortuni o altri eventi dannosi, è punito, se dal fatto deriva un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena si applica al comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme generali o particolari concernenti l'organizzazione, l'impiego o l'addestramento dei militari o relative alla conservazione o gestione amministrativa dei beni appartenenti all'amministrazione militare, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

ART. 28.

(Movimento arbitrario di forze militari).

1. Il comandante di unità militare che senza incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme in vigore, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione fino a tre anni.

ART. 29.

(Abbandono di comando).

1. Il comandante di unità militare che durante le operazioni militari abbandona il

comando è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo o determina pregiudizio per l'esito dell'operazione si applica la reclusione da quattro a otto anni.

CAPO IV.

REATI SPECIALI CONTRO LA PERSONA.

ART. 30.

(Violenza in servizio).

1. Il militare che usa violenza contro un superiore od un inferiore per cause attinenti al servizio ed alla disciplina ovvero contro un militare che svolge un servizio specifico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero a fare o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

ART. 31.

(Minaccia in servizio).

1. Il militare che minaccia un ingiusto danno ad un superiore od inferiore per cause attinenti al servizio ed alla disciplina ovvero ad un militare che svolge un servizio specifico, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 30, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni.

ART. 32.

(Aggravanti).

1. Le pene stabilite dagli articoli 30 e 31 sono aumentate se ricorrono le circostanze

di cui all'articolo 339, primo comma, del codice penale, ovvero, per il reato di minaccia in servizio, se il colpevole si è avvalso della forza intimidatrice derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra i militari più anziani in servizio.

2. Se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, secondo comma, del codice penale, la pena è della reclusione da due a otto anni nelle ipotesi di cui agli articoli 30, comma 1, e 31, comma 1, e della reclusione da tre a quindici anni nelle ipotesi previste dagli articoli 30, comma 2, e 31, comma 2, della presente legge.

ART. 33.

(Ingiuria in servizio).

1. Il militare che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore o di un inferiore per cause attinenti al servizio ed alla disciplina ovvero di un militare che svolge un servizio specifico, in loro presenza, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La stessa pena si applica al militare che commette i fatti indicati al comma 1 mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, ovvero con scritti o disegni o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, diretti al militare offeso.

ART. 34.

(Maltrattamenti).

1. Il militare che con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua posizione di servizio o al grado o al comando rivestito ovvero giovandosi del vincolo di solidarietà tra i militari più anziani di servizio, sottopone a maltrattamenti altro militare, in modo da rendere più gravosi il servizio o la convivenza nell'ambiente militare, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ART. 35.

(Prevaricazione).

1. Il militare che minaccia un ingiusto danno ad altro militare valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra i militari più anziani di servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno.

ART. 36.

(Abuso di potere).

1. Il militare che abusando del suo grado o delle sue funzioni in qualsiasi modo impedisce ad un inferiore di presentare istanze, denunzie o ricorsi alle autorità competenti, ovvero gli infligge sanzioni disciplinari non consentite o lo costringe a svolgere prestazioni non attinenti al servizio e alla disciplina, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

ART. 37.

(Abuso di prestazioni d'opera).

1. Il militare che abusando del suo grado o delle sue funzioni utilizza a profitto proprio o altrui le prestazioni lavorative di un inferiore è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

CAPO V.

REATI SPECIALI
CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.

ART. 38.

(Ammutinamento).

1. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni i militari che, riuniti

in numero di cinque o più, indebitamente rifiutano, omettono o ritardano di eseguire un ordine attinente al servizio ed alla disciplina loro intimato da un superiore od omettono di assumere lo specifico servizio cui sono stati assegnati o che viene loro richiesto dall'autorità competente.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione da uno a cinque anni.

3. La pena è della reclusione da tre a quindici anni se i militari, avendo preso arbitrariamente le armi, rifiutano, omettono o ritardano di eseguire l'ordine di deporle intimato da un loro superiore. Nel caso previsto dal comma 2 la pena è della reclusione non inferiore a sei anni.

4. Se il fatto è commesso durante un servizio specifico o a bordo di una nave o di un aeromobile militare o in occasione di operazioni militari o di interventi di protezione civile ovvero in circostanze di grave pericolo, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

5. Non è punibile il militare che desiste immediatamente dall'azione dopo che l'ordine è stato reiterato dal superiore.

ART. 39.

(Accordo per commettere reati militari).

1. Sono puniti con la reclusione fino a tre anni i militari che, in numero di cinque o più, si accordano per commettere il reato previsto dall'articolo 38, se il reato non viene commesso.

2. Con la stessa pena sono puniti i militari che si accordano per commettere un reato al fine di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o del posto, ovvero di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, se il reato non viene commesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la pena applicabile è sempre inferiore alla metà di quella stabilita per il reato cui si riferisce l'accordo.

ART. 40.

(Istigazione a commettere reati militari).

1. Il militare che istiga uno o più inferiori a commettere un reato militare è punito, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione fino a cinque anni. La pena è applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

ART. 41.

(Omesso impedimento di reati militari).

1. Il militare che in violazione dei propri doveri di servizio non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di alcuno dei reati contro la personalità dello Stato o di ammutinamento che si commettono in sua presenza è punito, al di fuori dei casi di concorso nel reato medesimo, con la reclusione fino a cinque anni. La pena è inferiore alla metà di quella prevista per il reato commesso in presenza del militare.

ART. 42.

(Omesso rapporto).

1. Il militare che anche se non presente ad alcuno dei reati indicati all'articolo 41, omette di farne rapporto ai superiori non appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione fino ad un anno.

ART. 43.

(Sedizione).

1. Il militare che pubblicamente compie manifestazioni sediziose od emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica al militare che promuove o partecipa ad una adunata sediziosa.

CAPO VI.

REATI CONTRO BENI DI INTERESSE MILITARE.

ART. 44.

(Danneggiamento colposo di opere militari).

1. Il militare che per colpa distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate è punito con la reclusione fino a cinque anni.

ART. 45.

(Danneggiamento di armi od oggetti di armamento militare).

1. Il militare che distrugge, disperde o rende, in tutto o in parte, inservibili armi, munizioni o altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa militare è punito con la reclusione da due a dieci anni. Se il fatto è commesso per colpa la reclusione è diminuita dalla metà ai due terzi.

ART. 46.

(Appropriazione e sottrazione di armi o di oggetti di armamento militare).

1. Il militare che avendo il possesso o comunque la disponibilità di armi, munizioni o altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa, se ne appropria è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

2. Il militare che si impossessa di armi, munizioni o altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa militare, sottraendoli all'amministrazione militare o ad altro militare che li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito

con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si applicano le aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

ART. 47.

(Giurisdizione penale militare).

1. La giurisdizione penale militare è esercitata secondo le norme della presente legge e quelle del codice di procedura penale, intendendosi sostituiti agli organi della giurisdizione ordinaria i corrispondenti organi giudiziari militari.

2. Gli organi giudiziari militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, esclusi i minorenni.

3. Tra i procedimenti di competenza del giudice militare ed i procedimenti di competenza del giudice ordinario in nessun caso opera la connessione stabilita dall'articolo 12 del codice di procedura penale.

ART. 48.

(Competenza per i reati commessi in corso di navigazione o all'estero).

1. La competenza per i reati militari commessi interamente in navigazione su navi o aeromobili militari o all'estero, appartiene al tribunale militare del luogo in cui ha sede il reparto di appartenenza dell'imputato.

2. Se il reparto ha sede all'estero, la competenza è determinata dall'ultima sede di servizio dell'imputato nel territorio dello Stato.

3. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il militare più elevato in grado o, a parità di grado, per il più anziano.

4. Se non è possibile determinare la competenza ai sensi dei commi 1, 2 e 3,

questa appartiene al tribunale militare del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.

ART. 49.

(Incompatibilità speciali per i giudici militari).

1. Non possono esercitare l'ufficio di giudice gli ufficiali che appartengono allo stesso corpo cui appartiene l'imputato o che comunque, per il fatto per cui si procede, hanno partecipato ad un precedente giudizio disciplinare riguardante l'imputato medesimo.

ART. 50.

(Delegazioni).

1. Per gli atti da eseguire fuori del comune in cui risiedono, il pubblico ministero o il giudice, quando non ritengono di dover procedere personalmente, per ragioni di urgenza o altro motivo, delegano il pubblico ministero o il giudice del tribunale militare del luogo, o in mancanza, l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 51.

(Messo giudiziario militare).

1. Per le notificazioni degli atti del procedimento penale il messo giudiziario militare può svolgere le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario.

ART. 52.

(Attività di indagine all'interno di luoghi militari).

1. Quando il pubblico ministero o la polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza, al fermo o all'esecu-

zione di misure coercitive, ovvero compiere perquisizioni, ispezioni, sequestri o altre attività d'indagine all'interno di luoghi militari, ne danno avviso, immediatamente prima, al comandante del luogo, il quale se ciò non reca pregiudizio o ritardo alle indagini, può chiedere di assistere alle operazioni o di farvi assistere un ufficiale da lui delegato.

ART. 53.

(Arresto facoltativo in flagranza).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 381 del codice di procedura penale, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza dei reati previsti dagli articoli 15, 16, 30, 31, 34, 35, 39, 43 e 45 della presente legge.

ART. 54.

(Polizia giudiziaria).

1. Per i reati militari esercitano funzioni di polizia giudiziaria, oltre ai soggetti indicati dal codice di procedura penale, i comandanti di corpo, di distaccamento o di posto.

2. Ai fini di cui al comma 1, in ciascuna procura militare della Repubblica è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria.

TITOLO IV.

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE DI GUERRA

ART. 55.

(Norma di principio).

1. Fino alla riforma organica delle leggi penali militari di guerra si applicano, ove ne sussistano i presupposti, le disposizioni del presente titolo.

ART. 56.

(Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace).

1. La legge penale militare di guerra può essere eccezionalmente applicata nello stato di pace, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere.

ART. 57.

(Giurisdizione militare di guerra).

1. La giurisdizione militare di guerra è esercitata dagli organi giudiziari militari di pace. Si osservano le disposizioni processuali previste per il tempo di pace, fatta salva l'osservanza delle norme del presente titolo.

ART. 58.

(Azione penale contro comandanti in guerra).

1. I reati commessi da comandanti nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra sono puniti su richiesta del comandante supremo. Il potere di richiesta non è soggetto ad alcun termine temporale.

2. Dopo la cessazione dello stato di guerra ed entro tre mesi da tale data, la richiesta di cui al comma 1 può essere presentata dal Ministro della difesa.

ART. 59.

(Copia di atti e informazioni al comandante supremo).

1. Il comandante supremo può chiedere all'autorità giudiziaria copie di atti processuali ed informazioni scritte sul loro contenuto; l'autorità giudiziaria deve provvedere nel termine stabilito nella richiesta o, in mancanza, entro cinque giorni.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere al comandante supremo copie di atti ed informazioni anche di propria iniziativa.

3. Le copie di atti e le informazioni acquisite in applicazione del presente articolo sono coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

ART. 60.

(Poteri di fermo del comandante).

1. Quando un reato non colposo soggetto alla giurisdizione penale militare è stato commesso o scoperto in navigazione o, comunque, in circostanze tali da rendere impossibile o non compatibile con le esigenze della guerra il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il comandante al quale sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria militare, se non si è proceduto ad arresto in flagranza, può disporre il fermo per tutti i reati punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. In tale caso, e nel caso in cui si è proceduto ad arresto in flagranza, si osservano le disposizioni dell'articolo 61.

ART. 61.

(Protrazione della custodia).

1. Il comandante, dopo l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato e l'eventuale compimento di atti di polizia giudiziaria, valutate la sufficienza degli indizi e la gravità del reato, se lo ritiene necessario per prevenire l'inquinamento delle prove o il pericolo di fuga o per salvaguardare la disciplina, l'ordine o la sicurezza della nave o del posto, dispone che sia protratto lo stato di custodia; in caso contrario ordina l'immediata liberazione. Il comandante ordina, altresì, la liberazione, se sono venute meno le ragioni che hanno motivato la protrazione della custodia.

2. Entro quarantotto ore dal momento in cui sono venute meno le circostanze indicate all'articolo 60, il comandante pro-

cede alla consegna dell'arrestato o del fermato all'autorità giudiziaria.

ART. 62.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale militare di guerra).

1. L'articolo 165 del codice penale militare di guerra è sostituito dal seguente:

« ART. 165. – *(Conflitti armati internazionali).* — Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato internazionale, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra ».

ART. 63.

(Modifiche all'articolo 185 del codice penale militare di guerra).

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 185 del codice penale militare di guerra sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 185. – *(Violenza di militari italiani contro persone civili o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani).* — Il militare che, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro persone civili che non prendono direttamente parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione fino a cinque anni ».

ART. 64.

*(Introduzione dell'articolo 185-*bis *del codice militare penale di guerra).*

1. Dopo l'articolo 185 del codice penale militare di guerra è inserito il seguente:

« ART. 185-*bis*. – *(Altre offese contro persone protette).* — Il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie a danno di prigionieri di guerra, di persone civili o di altre persone protette, atti di discriminazione razziale o di tortura, trattamenti inumani o degradanti, trasferimenti illegali, deportazioni, ovvero altre condotte vietate dalle convenzioni interna-

zionali, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a cinque anni ».

ART. 65.

(Sostituzione dell'articolo 219 del codice penale militare di guerra).

1. L'articolo 219 del codice penale militare di guerra, è sostituito dal seguente:

« ART. 219. – *(Cattura di ostaggi).* — Il militare che, per cause non estranee alla guerra, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata, al fine di costringere lo Stato nemico, i militari nemici o terzi a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-*bis* del codice penale.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale, aumentate dalla metà ai due terzi ».

ART. 66.

(Modifica all'articolo 230 del codice penale militare di guerra).

1. Nell'articolo 230, primo comma, del codice penale militare di guerra dopo le parole: « reati preveduti dagli articoli » è inserita la seguente: « 85 ».

ART. 67.

(Modifica all'articolo 65 della legge di guerra).

1. All'articolo 65, primo comma, della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, le parole:

« salvoché esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili » sono soppresse.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ART. 68.

(Soppressione del ruolo dei magistrati militari).

1. È soppresso il ruolo dei magistrati militari istituito presso il Ministero della difesa ai sensi del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni.

2. I magistrati militari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, transitano nel ruolo dei magistrati ordinari secondo l'anzianità e la qualifica maturata nel ruolo di provenienza e, al momento del transito di ruolo, continuano ad esercitare le funzioni già ricoperte presso gli uffici giudiziari militari.

3. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 103 unità, delle quali tre con qualifica di magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori e dieci di magistrato di Cassazione.

4. È soppresso il Consiglio della magistratura militare, istituito dalla legge 30 dicembre 1988, n. 561.

5. È soppresso il corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare, istituito dal regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni.

ART. 69.

(Ufficio centrale per la giustizia militare).

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio centrale per la giustizia militare, avente attribuzioni corrispondenti a quelle dell'ufficio centrale per la giustizia minorile.

ART. 70.

(Personale in servizio presso gli uffici giudiziari militari).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari transita nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza ed è assegnato allo stesso ufficio giudiziario ove prestava servizio al momento del transito di ruolo. La dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie è aumentata in misura corrispondente agli organici attualmente previsti concernenti le cancellerie e segreterie giudiziarie militari.

2. Il personale amministrativo del Ministero della difesa che presta servizio presso uffici giudiziari militari può chiedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il transito nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia, nel corrispondente profilo funzionale.

ART. 71.

(Locali degli uffici giudiziari militari).

1. Il Ministero della difesa provvede ai locali per le sedi degli uffici giudiziari militari.

ART. 72.

(Circoscrizioni degli uffici giudiziari militari).

1. Le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari militari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e della difesa, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 73.

(Composizione del collegio giudicante della corte militare d'appello).

1. Al quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2, le parole: « due magistrati militari » sono sostituite dalle seguenti: « un magistrato »;

b) al numero 3, le parole: « due militari » sono sostituite dalle seguenti: « un militare », e la parola: « estratti » è sostituita dalla seguente: « estratto ».

ART. 74.

(Copertura finanziaria).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti riduzioni ai capitoli di bilancio del Ministero della difesa, nella parte relativa agli oneri di spesa per l'organizzazione giudiziaria militare, con il corrispondente incremento nei capitoli di bilancio del Ministero di grazia e giustizia, senza variazione dei dati di bilancio complessivi.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

ART. 75.

(Disposizioni di coordinamento).

1. Nel caso di disposizioni di legge concernenti i reati previsti dal codice penale militare di pace si intendono richiamati i reati previsti dalla presente legge.

ART. 76.

(Reclusione).

1. La pena della reclusione militare prevista dalle disposizioni del codice penale militare di guerra è sostituita con la reclusione di pari durata.

ART. 77.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati, in particolare:

a) il codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

b) il libro quarto del codice penale militare di guerra;

c) la parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

d) il comma 2 dell'articolo 13, del codice di procedura penale;

e) la legge 30 dicembre 1988, n. 561;

f) il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

DDL13-2407
Lire 1500